

Penale Ord. Sez. 7 Num. 33930 Anno 2018

Presidente: RAGO GEPPINO

Relatore: DI PISA FABIO

Data Udiienza: 29/05/2018

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:


CAMMARATA GIUSEPPE nato a SAN CATALDO il 02/08/1977

LI VECCHI ROSOLINO nato a RIESI il 11/10/1961

avverso la sentenza del 23/02/2017 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;



FATTO E DIRITTO

1. CAMMARATA Giuseppe e LI VECCHI Rosolino hanno proposto, a mezzo difensore e con un medesimo atto, ricorsi per cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione della legge quanto alla affermazione della responsabilità in ordine al reato loro in concorso ascritto di estorsione aggravata basata, a loro dire, sulla mera reiterazione delle argomentazioni di cui alla sentenza impugnata e non suffragata da elementi di prova.

2. I ricorsi sono inammissibili stante la manifesta infondatezza delle censure formulate.

I ricorrenti hanno, invero, riproposto censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello, e sulle quali la Corte territoriale ha esaurientemente risposto. E questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte.

In particolare la Corte territoriale, nel disattendere puntualmente le medesime contestazioni oggi formulate da entrambi gli imputati, ha dato conto, con motivazione congrua e corretta (v. f. 3/7), non censurabile in questa sede, delle ragioni in base alle quali ha affermato la responsabilità degli imputati in ordine al reato di estorsione aggravata loro ascritto precisando che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, lineari e convergenti, confermavano univocamente la capacità di intromissione del clan mafioso di Riesi nella vicende del personale dipendente della società Feudo Principi di Butera s.r.l. oggetto della contestata condotta estorsiva.

2.1. Va, del resto, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

Occorre evidenziare, altresì, che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201).

Deve, pure, rilevarsi che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo

convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012 - dep. 28/12/2012, Muià e altri, Rv. 25410701).

Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure, essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 29 Maggio 2018

Il consigliere estensore

Il presidente